

Il processo penale ai tempi del Coronavirus: cosa cambia per gli avvocati?

L'emergenza Coronavirus ha travolto del tutto inaspettatamente 35 Paesi nel mondo e la situazione di pandemia è purtroppo destinata ad estendersi rapidamente, secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia è lo Stato europeo più colpito dal virus, seguito a distanza ravvicinata dalla Spagna.

In una situazione dai toni a dir poco drammatici le misure straordinarie disposte dal Governo hanno interessato naturalmente prima di tutto il sistema sanitario e "l'effettiva tenuta del Paese", prendendo a prestito le parole usate dal Premier Giuseppe Conte in un discorso tenuto il 23 marzo scorso.

Anche il settore della giustizia è stato, però, oggetto di interventi mirati volti ad impedire che gli ingranaggi del meccanismo processuale subissero una battuta di arresto con pesanti ricadute su molteplici profili, dall'attuazione dei diritti dei cittadini al collasso del sistema giudiziario, dalla nuova organizzazione del lavoro dei dipendenti del Ministero della Giustizia alla tutela di tutti gli operatori del settore, compresi gli avvocati.

Proprio a quest'ultima categoria, già messa a dura prova dalla crisi economica degli ultimi anni e dalle difficoltà proprie di un settore lavorativo sempre più spesso definito "saturo", è oggi richiesto di adattarsi ad una vera e propria rivoluzione delle modalità di esercizio della professione forense al fine di evitare la sospensione della propria attività lavorativa per un tempo ancora non definito.

Non più, quindi, una frequentazione quotidiana delle aule di udienza o delle cancellerie per l'espletamento degli adempimenti, ma la necessità di adeguarsi al lavoro c.d. remoto e di sfruttare il più possibile l'informatica giudiziaria.

Va da sé che, quando si parla del sistema processuale o dell'attività stricto sensu dell'avvocato, non sia possibile generalizzare, dovendo tenere in debito conto le differenze esistenti in ambito civile, penale, giuslavoristico, tributario, amministrativo ecc.

In particolare, nel presente contributo l'attenzione è rivolta alle misure straordinarie adottate dal governo per il processo penale che vanno ad incidere sulla classe forense.

Il riferimento è al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'interno del quale deve prendersi in considerazione l'art. 83.

Tale disposizione del c.d. Decreto Cura Italia ha previsto il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti – non solo penali ma anche civili, tributari e militari – sino al 15 aprile 2020¹.

La sospensione dei termini si estende all'intero procedimento, compresa la fase delle indagini preliminari, l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione.

In particolare, tale sospensione è importante per gli avvocati per poter conoscere la data a partire dalla quale sarà possibile riproporre gli atti introduttivi del giudizio, del procedimento esecutivo e delle impugnazioni nell'interesse dei propri assistiti.

Tutte le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari sono rinviate a meno che vi sia l'esplicita richiesta dell'imputato, del detenuto o dei loro difensori di tenere l'udienza.

Tale rinvio opera anche per i procedimenti penali che vedono imputati soggetti minori di età alle medesime condizioni sopra descritte².

Non sono rinviati, invece, i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza deve provenire, a seconda dei casi, dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte.

La decisione è adottata con provvedimento motivato e non impugnabile³.

Ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020, nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini, per il medesimo periodo, è prevista pure la sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.

È estesa fino al 30 giugno 2020⁴, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3⁵, c.p.p., la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146-bis⁶, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 271/1989⁷.

La norma nella sua formulazione attuale presenta, però, un limite rispetto al quale bisognerà attendere un prossimo intervento legislativo di natura risolutiva.

Desta perplessità, infatti, la circostanza che l'art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020 limiti la modalità partecipativa descritta ai soli imputati in stato di custodia cautelare, non estendendo l'uso della videoconferenza o dei collegamenti da remoto alle udienze in cui l'indagato o l'imputato è a piede libero o sottoposto a misura di custodia cautelare non detentiva.

Particolarmente significativi sono poi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 83⁸, ove si regolamentano in modo innovativo le modalità con cui gli avvocati riceveranno le notifiche penali.

Infatti, le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali le cui udienze sono state rinviate d'ufficio, perché aventi ad oggetto la trattazione di affari penali non urgenti, sono eseguite mediante il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali di cui all'art. 16 del D.L. n. 179/2012⁹ - convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012¹⁰ - o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

L'invio è eseguito all'indirizzo PEC del difensore di fiducia e, nei casi previsti dalla legge, del difensore d'ufficio.

Infine, un'ulteriore misura straordinaria interessa gli avvocati impegnati in processi dinanzi alle Corti di assise¹¹ e delle Corti di assise di appello¹², dinanzi alle quali le sessioni sono prorogate fino al 30 aprile 2020.

Dispone in tal senso l'art. 83, comma 18, il cui obiettivo è quello di evitare di convocare i giudici popolari previsti per la composizione di tali organi giudicanti al fine contenere il contagio.

Infatti, una data più prossima del 30 aprile 2020 per lo svolgimento delle udienze avrebbe richiesto la presenza dei cittadini convocati in qualità di giudici popolari presso gli uffici giudiziari, realizzando inevitabilmente le condizioni di assembramento vietate nell'attuale periodo di emergenza sanitaria.

¹ Art. 83, commi 1 e 2, D.L. n. 18/2020: “1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

² Ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), D.L. n. 18/2020: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione”.

³ Art. 83, comma 3, lett. c), D.L. n. 18/2020.

⁴ Art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020: “Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

⁵ Ex art. 472, comma 3, c.p.p.: “Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati”.

⁶ La disposizione citata prevede che: “1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolari complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza. 3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto”.

⁷ Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989, s.o. n. 57.

⁸ Ex art. 83, commi 13, 14 e 15, D.L. n. 18/2020: “Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio. 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

⁹ Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, s.o. n. 194.

¹⁰ La L. 17 dicembre 2012, n. 221 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, s.o. n. 208.

¹¹ In materia di composizione della Corte d’Assise, l’art. 3 della L. 10 aprile 1951, n. 287 dispone che: “La Corte di assise è composta: a) di un consigliere di Corte di appello che la presiede; b) di un giudice; c) di sei giudici popolari”.

¹² Per quanto riguarda la composizione della Corte d'Assise d'appello, l'art. 4 della L. 10 aprile 1951, n. 287 prevede che: "La Corte di assise di appello è composta: a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede; b) di un consigliere di Corte di appello; c) di sei giudici popolari".